

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

| Dati anagrafici | |
|--|-------------------------------|
| Sede in | VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO |
| Codice Fiscale | 00610880379 |
| Numero Rea | BO 361761 |
| P.I. | 00610880379 |
| Capitale Sociale Euro | 120.000 i.v. |
| Forma giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 522190 |
| Società in liquidazione | si |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |



Stato patrimoniale

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 10.073.363 | 10.067.318 |
| Totale crediti | 10.073.363 | 10.067.318 |
| IV - Disponibilità liquide | 3.410 | 71.766 |
| Totale attivo circolante (C) | 10.076.773 | 10.139.084 |
| D) Ratei e risconti | - | 21 |
| Totale attivo | 10.076.773 | 10.139.105 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 120.000 | 120.000 |
| IV - Riserva legale | - | 5.105 |
| VI - Altre riserve | (81.870) | (81.869) |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 8.553 | (16.342) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (34.138) | 19.790 |
| Totale patrimonio netto | 12.545 | 46.684 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 98.970 | 121.670 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.965.258 | 9.970.751 |
| Totale debiti | 9.965.258 | 9.970.751 |
| Totale passivo | 10.076.773 | 10.139.105 |

Conto economico

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|--|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 22.700 | 163.680 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 7.257 | 313 |
| Totale altri ricavi e proventi | 7.257 | 313 |
| Totale valore della produzione | 29.957 | 163.993 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) per servizi | 28.682 | 42.726 |
| 14) oneri diversi di gestione | 19.181 | 100.940 |
| Totale costi della produzione | 47.863 | 143.666 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (17.906) | 20.327 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 1 | 8 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 1 | 8 |
| Totale altri proventi finanziari | 1 | 8 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 16.233 | 545 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 16.233 | 545 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (16.232) | (537) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (34.138) | 19.790 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (34.138) | 19.790 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2019.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 34.138,31.

Ai sensi dell'art.106 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, emanato a causa dell'emergenza epidemiologica da *Coronavirus (Covid-19)*, la società ha usufruito del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2019, è il sesto successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2018:

ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663 per gli anni 2008-2009 che nasce dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna e per il quale ATC ha a suo tempo conferito mandato e all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna ancora presente in bilancio al 31.12.2018. Tuttavia con atto di pignoramento del 4 marzo 2019, il Comune di Bologna ha avviato le procedure esecutive procedendo al pignoramento delle disponibilità finanziarie residue presso Banca di Bologna, soddisfacendo parzialmente il credito per Euro 59.152.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2007 2010

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per i periodi d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP per un totale d'imposte accertate pari ad euro 3.726.949.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione del 1 febbraio 2012 e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;
- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.

Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata successivamente impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi non risulta ancora fissata la data dell'udienza in Cassazione.

Si precisa che nei bilanci chiusi a partire dal 31/12/2012 ad oggi non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER TPER per totali Euro 4.468.448 di cui 3.726.949 per imposte IRAP.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2011

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 13/08/2019 depositata il 3/01/2020. Tale sentenza di Appello dovrebbe opportunamente essere impugnata nei termini (ad oggi sospesi per

effetto dell'emergenza epidemiologica) per Cassazione, ma non è improbabile che ciò non risulterà possibile per la carenza di risorse finanziarie della liquidazione. E' infatti intenzione del liquidatore proseguire il contenzioso nell'interesse della società, qualora riesca a reperire il denaro necessario per far fronte alle spese legali. Anche a questo proposito, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti, derivante dalla soccombenza in giudizio, non competeva ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

Procedura per il recupero dei crediti nei confronti di TPER

Inoltre, in seguito agli atti di escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti presso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo calcolato in Euro 4.975.305. Con sentenza n. 2451/19 resa in data 14 novembre 2019, in accoglimento della domanda formulata da ATC S.p.A. in liquidazione, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare TPER S.p.A. "obbligata, a norma dell'art. 10 «dell'atto di fusione e scissione» dell'1 febbraio 2012, a tenere la società attrice ATC s.p.a. in liq. indenne da quanto da quest'ultima versato all'Erario in ragione delle «sopravvenienze passive» così come meglio descritte in atto di citazione", ha condannato "la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo da quest'ultima a tale titolo concretamente corrisposto all'Erario". Detta sentenza è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e in data 19 dicembre 2019 regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro € 2.227.280,59 nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p.A. A tale proposito in data 27/02/2020 si è tenuta l'Udienza durante la quale il Giudice si è riservato di decidere. Ad oggi non ci sono novità in merito.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2012-2014

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. In seguito ai suddetti verbali sono stati notificati in data 6 aprile 2017 avvisi di accertamento per Euro 190.615 per il 2012, Euro 84.225 per il 2013 e Euro 33.492 per il 2014 contro i quali è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 21/12/2018 depositata il 7/10/2019. Anche tale sentenza di primo grado dovrebbe opportunamente essere impugnata nei termini (in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER), ma non è improbabile che ciò non risulterà possibile per la carenza di risorse finanziarie della liquidazione. E' infatti intenzione del liquidatore proseguire il contenzioso nell'interesse della società, qualora riesca a reperire il denaro necessario per far fronte alle spese legali. Anche a questo proposito, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non competeva ad ATC S.p.A. ma a TPER. e quello relativo al ramo sosta al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

In merito al Contenzioso Tributario in materia di Irap cuneo fiscale, bisogna infatti precisare che lo stesso ha per oggetto indistintamente il ramo d'azienda trasporti ed il ramo d'azienda sosta, in quanto, ad eccezione degli accertamenti sugli esercizi 2011/2014, in sede di verifica non è stata fatta distinzione tra le due attività. Per quanto riguarda il soggetto che, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, dovrà farsi eventualmente carico dell'imposta IRAP relativa al ramo trasporti, si è già ampiamente riferito precedentemente nella presente Relazione.

Mentre, per quanto riguarda il ramo sosta, si vuole in questa sede evidenziare che, sulla base di una delibera di Giunta del Comune di Bologna del 2009, il cosiddetto "conto della sosta" doveva chiudersi a pareggio, pertanto l'eventuale sopravvenienza passiva risultante dall'accertamento IRAP, ammontante ad Euro 248.931,41, si ritiene possa essere riaddebitata al Comune di Bologna.

A tale proposito il socio Comune di Bologna, tenuto conto delle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti per la gestione del servizio sosta affidato ad ATC, sostiene come da dichiarazione risultante da verbale di Assemblea del 10/06/2016, che, nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Bologna vigente (a seguito di modifica del precedente contratto) dal 1/1/2009, possano essere addebitate al Comune stesso solo la maggiore IRAP accertata relativa al ramo sosta relativa agli esercizi 2009 e seguenti con esclusione delle sanzioni. Non sarebbe pertanto riconosciuta ad ATC l'Irap ramo sosta eventualmente dovuta relativa agli anni 2007 e 2008, oltre alle sanzioni applicate su tutti gli anni. Già nell'esercizio 2016 è stato accantonato un "Fondo rischi contenzioso IRAP" di Euro 61.849 quantificato per la quota non riconosciuta dal Comune di Bologna in base alle percentuali di incidenza del ramo sosta applicate nell'atto di citazione contro Tper. Tale fondo, prudenzialmente, resta invariato nel bilancio 2019.

Si evidenzia in questa sede, non solo la piena convinzione delle valide ragioni espresse dai legali nel contenzioso in materia di accertamento IRAP ramo sosta, ma anche, in seconda battuta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, che le sanzioni non sono comunque da irrogare quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, come nella fattispecie in oggetto. Pertanto, relativamente agli accertamenti degli anni 2012, 2013, 2014, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito nei confronti del Comune di Bologna per la sola quota capitale. Avendo quindi ritenuto fondata la richiesta espressa dai difensori, in sede di contenzioso tributario, in merito alla esenzione dalle sanzioni sopra citata e supportata da un parere pro veritate dello studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca

Nanni dello Studio Galgano di Bologna), che ci conforta sul fatto che nella malaugurata ipotesi di soccombenza sulle sanzioni queste ultime siano di competenza del Comune di Bologna, non è stato rilevato il debito per sanzioni.

Cause di lavoro

Le cause di lavoro ad oggi si ritengono estinte.

Non ci sono fatti di rilievo in essere dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare, oltre a quanto relazionato sopra.

Tenuto comunque conto dei pignoramenti, sulle disponibilità finanziarie di ATC, eseguiti da Equitalia in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale in merito al contenzioso IRAP, e dal Comune di Bologna in relazione alla Sentenza della Corte dei Conti di cui sopra, nonché della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari che non siano supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato a proposito del Contenzioso Tributario Irap. Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali anche in virtù delle cause di cui sopra. Mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e recentemente anche dal Comune di Bologna. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto. Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, ad oggi, tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso, non è possibile ipotizzare una data presunta.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.



Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.486.762 invariati rispetto al 2018.

Si precisa che i crediti che in bilancio al netto dei fondi di svalutazione pari a 1.486.762 sono pari a Euro 10.073.363 e sono così composti:

- Clienti per Euro 245.710;
- Crediti V/altri per Euro 10.513.325 comprensivo:
 1. di un credito verso Tper per Euro 8.899.426 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo;
 2. di un credito di Euro 248.931 verso il Comune di Bologna per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
 3. Credito verso cooperativa Coopertone di Euro 1.298.795 (interamente svalutato);
 4. Crediti vari per Euro 66.173;
- Crediti v/Fornitori per Euro 16.060;
- Crediti tributari per Euro 785.038, voce composta dal credito IVA per Euro 151.174, Credito Verso Erario per Ires e Irap versata in eccesso per Euro 571.441, Crediti diversi verso erario di euro 62.423.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione" per Euro 81.869 che risulta quale contropartita del conto "Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

| Descrizione | Consist. iniziale | Increm. | Spost. nella voce | Spost. dalla voce | Decrem. | Consist. finale | Variaz. assoluta | Variaz. % |
|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Fondi per rischi e oneri | 121.670 | - | - | - | 22.700 | 98.970 | 22.700- | 19- |
| Totale | 121.670 | - | - | - | 22.700 | 98.970 | 22.700- | 19- |

Altri fondi

Il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS" è stato rideterminato in funzione della valutazione dei rischi oggettivi

Nel 2016 è stato iscritto il "Fondo Rischi contenzioso IRAP" per Euro 61.849 a fronte della valutazione del rischio a carico di ATC derivante dal contenzioso IRAP ramo sosta per la quota a carico della società, invariato nel 2019.

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso società di Revisione, spese legali.

Il Fondo in questione pari ad Euro 47.057 nel 2018 si è decrementato di Euro 22.700 in relazione ad oneri sostenuti nel corso del 2019.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio:.

| Descrizione | Dettaglio | Importo esercizio corrente |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| <i>Fondi per rischi e oneri</i> | | |
| | Fondo solidarietà contr. inps | 12.764 |
| | Fondo per costi ed oneri di liquidazione | 24.357 |
| | Fondo Rischi contenzioso IRAP | 61.849 |
| | Totale | 98.970 |

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Si precisa che i debiti per totali Euro 9.965.258 sono così composti:

- Debiti v/Clienti Euro 3.826
- Debiti v/Banche Euro 4.466
- Fatture da ricevere Fornitori Euro 81.287
- Fornitori Euro 430.508
- Fornitori Controllanti Euro 1.140.322
- Debiti diversi v/controllanti Euro 65.195
- Debiti diversi v/terzi Euro 8.239.656.

Tra i debiti figura il debito verso controllanti di Euro 1.140.322 il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14, incrementato in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti. Nonché debiti diversi verso il Comune di Bologna per Euro 65.194. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 4.046.994..

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

Valore della produzione

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro 22.700.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio in quanto non dovute sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

| | Sindaci |
|-----------------|----------------|
| Compensi | 17.500 |

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di liquidazione per un residuo di Euro 4.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio 2019 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Permangono i rapporti di debito e credito col Comune di Bologna.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, l'unico fatto di rilievo di enorme gravità da segnalare è l'avvento della pandemia da coronavirus che avrà sicuramente un impatto fortemente negativo sulla generalità delle imprese a livello mondiale. Al momento, tuttavia, si ritiene che tale accadimento non abbia alcuna incidenza sulla procedura di liquidazione, con la sola eccezione del differimento dei termini processuali.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire parzialmente la perdita d'esercizio di euro 34.138,31 mediante gli utili portati a nuovo di Euro 8.553,30 e pertanto a nuovo la perdita residua di Euro 25.585,01..


Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

23/04/2020

Paolo Diegoli, Liquidatore



ATC S.p.A. in liquidazione

Sede in Bologna (BO) - Via Rubbiani n. 5

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

Iscritta con Codice Fiscale 00610880379 nel Registro delle Imprese di Bologna

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

Ai Soci,

Avendo la Società conferito l'incarico del controllo legale dei conti ad una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze (articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall'articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144), prevedendo lo statuto che il controllo contabile sia attribuito al Collegio Sindacale o ad una Società di Revisione / Revisore Esterno, l'attività di controllo legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs 39/2010, è stata svolta dalla Società di Revisione incaricata dall'assemblea degli Azionisti del 23 maggio 2017.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto dei quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile

1. Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Nel corso dell'esercizio, abbiamo partecipato ad incontri con il liquidatore ed istituzioni locali e alle assemblee dei soci; tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
3. Abbiamo acquisito dal liquidatore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni e eventi di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
4. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, del sistema di controllo interno, anche tramite la raccolta di informazioni dal liquidatore responsabile e dai colloqui con la società di revisione e, a tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire.
5. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dal liquidatore e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire.

6. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.
7. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile, né sono emersi fatti significativi tali da richiedere una menzione nella presente relazione.
8. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
9. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
10. Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione, attraverso colloqui nel corso dei quali non sono emersi aspetti rilevanti tali da rendere necessario procedere con specifici approfondimenti; dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l'esistenza di fatti censurabili.
11. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ATC non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge. Nell'ambito di tale attività, la società di revisione ha peraltro proceduto ad asseverare i saldi patrimoniali in essere nei confronti del Comune di Bologna, così come richiesto dalla normativa pubblica applicabile.
12. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente nota relazione.

Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio

13. Abbiamo proceduto ad esaminare il progetto di bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2019.
Il Collegio richiama quanto riportato nella relazione al bilancio del 2014 in merito alla cessione del ramo sosta ed attività accessorie a TPER S.p.A, perfezionata in data 5 maggio 2014 a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi della sosta alla stessa TPER.
Successivamente, in data 30 giugno 2014 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore il dottor Paolo Diegoli che ha assunto pieni poteri con decorrenza 2 luglio 2014.
Il bilancio sottoposto al nostro esame rappresenta pertanto il sesto successivo alla messa in liquidazione della società ed è stato redatto in conformità all'art. 2490, comma 4 del Codice Civile, ed a quanto interpretato ed indicato nel principio contabile OIC n.5. Si precisa pertanto che il liquidatore ha correttamente adottato, nel rispetto peraltro dell'art. 2426 del Codice Civile, criteri valutativi di presunto realizzo/estinzione dei valori numerari/poste patrimoniali evidenziati nel bilancio 2019.
Il bilancio intermedio di liquidazione è presentato in forma abbreviata nel rispetto delle norme di legge.
14. Abbiamo accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso il liquidatore e la Società di Revisione, l'osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione e all'impostazione del bilancio d'esercizio della Società. Inoltre, abbiamo esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali, ovvero alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza e per le quali non vi sono osservazioni da formulare.

15. Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
16. Per quanto a nostra conoscenza, il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, codice civile.
17. Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, che il liquidatore sottopone alla Vostra Approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 34.138 (utile di Euro 19.790 nel 2018).
18. Per quanto concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, il liquidatore ha fornito, nella Nota integrativa, notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato l'esercizio in esame e sul relativo risultato.

Aspetti di rilievo del bilancio di ATC S.p.A in liquidazione

18.1 - Il Contenzioso IRAP

Il collegio sindacale nel rinviare alle precedenti relazioni al bilancio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, richiama:

a) i contenuti ed i risultati compiutamente commentati dal liquidatore in merito al contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate di Bologna, relativamente alla determinazione dell'IRAP, con specifico riferimento al calcolo del cosiddetto "cuneo fiscale" del settore trasporti, per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010;

b) la notifica del 9 marzo 2015 ad ATC - ed a TPER S.p.A., a seguito di ulteriore verifica fiscale sull'esercizio 2011, di un avviso di accertamento, sempre riguardante l'applicazione dell'agevolazione del cuneo fiscale, avverso il quale la Società promuoveva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Bologna; tale ricorso veniva respinto con sentenza CTP del 19 febbraio 2016 e la suddetta sentenza, in data 18 maggio 2016, veniva successivamente impugnata in Commissione Tributaria Regionale con istanza di sospensione di efficacia della stessa; l'istanza di sospensione veniva rigettata in data 15 luglio 2016, mentre il ricorso veniva rigettato con sentenza del 13 agosto 2019, depositata in data 3 gennaio 2020;

c) la notifica, in data 27 ottobre 2016, di un ulteriore processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui seguiva e si concludeva il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Anche in questo caso le violazioni ed i rilievi contestati riferiscono all'applicazione del cuneo fiscale ai fini IRAP.

Per i contenziosi tributari di cui sopra, i sindaci rilevano che mentre il contenzioso di cui al punto a) è riferito in modo indistinto al settore trasporti e sosta, i contenziosi tributari di cui ai punti b) e c) sono riferiti in modo distinto anche al settore sosta e separatamente notificati anche a TPER S.p.A.

Il Collegio rilevava infine nelle proprie relazioni al bilancio 2016, 2017 e 2018 che, a seguito, della negativa evoluzione del contenzioso tributario di cui al punto a), Equitalia aveva disposto il pignoramento della liquidità di ATC, con escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati presso le banche e dei crediti tributari a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo a tali contenziosi tributari, il collegio premette e ricorda che i rilievi dell'Agenzia delle Entrate si basano sull'assunto che le agevolazioni del cuneo fiscale non si applicano alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dei trasporti, ecc..

Tale posizione, come sostenuto dai legali della Società, appare contestabile per diverse ragioni e, in particolare, per il fatto che ATC non solo non operava in regime di concessione, in virtù del "contratto di servizi" sottoscritto con il Comune di Bologna, ma anche perché ad ATC non era riferibile alcuna "tariffa sensibile", né il ticket di viaggio

teneva in considerazione, nella sua determinazione, il costo fiscale dell'IRAP.

I sindaci concordano peraltro con la Società che, nella denegata ipotesi di definitiva soccombenza di ATC, gli importi contestati (inclusi sanzioni ed interessi) riferibili al settore trasporto, in applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 del contratto di scissione ATC-TPER del 2012, sarebbero di esclusiva competenza e pertinenza di TPER S.p.A.. Tale interpretazione è confermata e sostenuta da autorevoli pareri *pro veritate* che gli amministratori prima, nel 2013 (Professor Acquarone di Genova), ed il liquidatore dopo, nel 2015 (Professor Nanni dello Studio Galgano di Bologna), hanno richiesto al fine di supportare i trattamenti contabili relativi ai rapporti patrimoniali ed economici in essere tra ATC e TPER disciplinati nei bilanci ATC, già a partire dal 2012.

Pertanto, il collegio ha sempre concordato sulla definizione e contabilizzazione dei rapporti patrimoniali creditori e debitori in essere con TPER adottati dagli amministratori e dal liquidatore, in applicazione del suddetto articolo 10, il quale regola in modo inequivocabile il trattamento delle sopravvenienze attive e passive di "ramo", determinandone pertanto le potenziali passività ed attività, rispettivamente a carico e a favore di TPER. In altre parole, il trattamento contabile adottato dal liquidatore, commentato in nota integrativa (ed ampiamente illustrato anche nelle relazioni degli esercizi precedenti nei suoi aspetti numerari), nonché già assunto dai precedenti amministratori e supportato dagli autorevoli pareri legali -ed indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni e dei motivi che hanno condotto la Società a promuovere ricorso in Cassazione-, riflette la previsione dell'art. 10 del suddetto atto di scissione in merito all'inequivocabile identificazione dell'effettivo e principale titolare del contenzioso.

Con particolare riferimento ai rapporti con TPER S.p.A, il collegio richiama la diversa posizione di quest'ultima sulle reciproche obbligazioni scaturenti dall'atto di scissione e conferma, rispetto al contenzioso relativo agli anni 2007-2010 ed ai pignoramenti eseguiti da Equitalia sulle disponibilità di ATC, la propria condivisione circa l'azione legale intrapresa dal liquidatore nei confronti di TPER, citata in giudizio con atto del 24 febbraio 2017 per il riconoscimento delle proprie ragioni e spettanze.

Il collegio prende peraltro atto che con sentenza n. 2451 del 14 novembre 2019, il tribunale di Bologna riconosceva le ragioni di ATC dichiarando TPER "*obbligata ... a tenere indenne ATC da quanto da quest'ultima versato all'Erario...*", condannandola quindi a rifondere ATC di quanto pignorato dall'Erario. La sentenza, come informa il liquidatore nella sua relazione, munita della relativa formula esecutiva, veniva notificata a TPER in data 19 dicembre 2019, unitamente all'atto di precetto. Il collegio rileva tuttavia che, avverso tale atto, TPER opponeva ricorso e nell'udienza tenutasi in data 27 febbraio 2020 il Giudice si riservava di decidere.

In merito, invece, ai rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate sull'inapplicabilità delle agevolazioni del cuneo fiscale al costo dei dipendenti del settore sosta, i legali interpellati li hanno ritenuti assolutamente contestabili. Il liquidatore, inoltre, ha ricordato in nota integrativa che la sopravvenienza passiva a carico di ATC, nell'eventuale soccombenza dei contenziosi, potrebbe essere riaddebitata al Comune di Bologna, come anche confermato dal parere di un autorevole studio legale.

Come evidenziato dal liquidatore, il Comune di Bologna asserisce, peraltro, che potrebbe essere oggetto di riaddebito solo l'imposta e non anche le sanzioni.

A parere dello scrivente Collegio, tenuto conto dell'autorevole parere legale acquisito dal liquidatore, risulta tuttora prematuro affrontare l'approfondimento o meno di quanto dichiarato dal Comune di Bologna in tema di riconoscimento di sanzioni.

Il collegio ritiene invece opportuno richiamare quanto asserito dal liquidatore nella sua relazione in merito ai vari contenziosi in essere per i quali non è improbabile che la società si trovi nell'impossibilità di adire i successivi gradi di giudizio "*... per la carenza di risorse finanziarie della liquidazione*".

Pertanto, il collegio, che nel corso del suo mandato ha sempre monitorato l'insorgenza di eventuali criticità finanziarie, anche legate ad eventuali richieste dei creditori sociali, ribadisce che lo sviluppo dei suddetti contenziosi, possa determinare l'evoluzione della liquidazione anche verso scenari di apertura di procedure concorsuali.

18.2 – Il Contenzioso dinanzi alla Corte dei Conti

Ai fini di una migliore comprensione dell'evoluzione del contenzioso in oggetto, il Collegio ritiene opportuno rinviare a quanto riportato nelle precedenti relazioni al bilancio e, in particolare, a quanto già descritto nelle relazioni al bilancio dal 2013 al 2018.

Il Collegio richiama la sentenza n. 636/2016 della Corte dei Conti del 4 novembre 2016, che, in parziale accoglimento, rideterminava il debito dell'Agente Contabile nei confronti del Comune di Bologna in circa Euro 239 mila, e l'atto esecutivo del 4 marzo 2019 esperito dal Comune di Bologna di pignoramento delle disponibilità residue della società in giacenza presso la Banca di Bologna alla stessa data. Il Collegio ricorda che l'importo residuo non pignorato risulta coperto dal fondo rischi iscritto a bilancio per pari importo

18.3 - Altri fondi rischi e contenziosi fiscali

Nella nota integrativa sono inoltre compiutamente illustrati la natura e le stime degli altri accantonamenti ai fondi rischi. Il Collegio in merito non ritiene di dover formulare osservazioni rispetto a quanto già commentato dal liquidatore.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

I sindaci prendono atto che la Società di Revisione ha emesso la propria relazione sul bilancio ATC S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010, in data 7 maggio 2020; la stessa Società qualifica le rilevanti condizioni di incertezza legate ai contenziosi fiscali e alla capacità finanziaria della società quali pregiudizievoli dell'espressione del proprio giudizio professionale sul bilancio ATC 2019 tali da comportare la dichiarazione di *"impossibilità di esprimere un giudizio"* sul suddetto bilancio.

In conclusione, il Collegio rileva che:

- a. Il patrimonio della Società permane ad oggi positivo;
- b. Il buon esito delle operazioni di liquidazione della società rimane subordinato alle aspettative di generare, nei tempi necessari, i flussi di cassa conseguenti al realizzo delle poste attive iscritte in bilancio; le voci creditorie nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 sarebbero infatti ragionevolmente sufficienti ad assolvere tutte le obbligazioni sociali di ATC S.p.A. in liquidazione, fatte salve le considerazioni di cui ai successivi punti d) ed e);
- c. Il buon esito delle operazioni rimane altresì subordinato all'assenza di ulteriori possibili contenziosi con i fornitori che ad oggi stanno dimostrando disponibilità ad attendere l'evoluzione dei vari contenziosi in essere, pur nel contesto del prudente comportamento del liquidatore di sospensione di tutti i pagamenti, volto a garantire il rispetto dell'ordine dei privilegi di legge;
- d. Il collegio, peraltro, richiama fortemente l'attenzione sul citato rischio relativo alla capacità finanziaria della società, subordinata, in primis, ai tempi di definizione del contenzioso con TPER, che potrebbe ragionevolmente risentire di probabili ulteriori rallentamenti dell'attività giudiziaria per l'emergenza epidemiologica in atto legata al Covid-19. Ciò potrebbe comportare verosimilmente l'impossibilità di poter disporre nei tempi necessari della liquidità essenziale per garantire il pagamento delle spese di liquidazione, impedendo, conseguentemente ed in particolar modo, anche di poter adire i successivi gradi di giudizio relativi ai contenziosi in essere, come evidenziato al precedente punto 18.1, con grave danno per la società;
- e. Ove le incertezze legate ai contenziosi fiscali, al contenzioso legale in essere con TPER e alla definizione dei rapporti con il Comune di Bologna in relazione alle sanzioni IRAP sosta dovessero evolversi negativamente e ripercuotersi quindi anche sulle operazioni di liquidazione di ATC S.p.A in liquidazione, si potrebbero aprire per la Società ulteriori lunghe ed onerose fasi di gestione dei contraddittori, al momento assolutamente incerte e non prevedibili.

Tutto ciò premesso, i Sindaci, considerate le incertezze sopra espresse, tenuto conto altresì delle limitazioni previste dalla normativa pubblica in materia di soccorso finanziario, condividono quanto argomentato dalla Società di revisione sull'assenza di elementi necessari e sufficienti per formulare previsioni ragionevolmente certe sull'evoluzione della liquidazione.

Pertanto, il Collegio Sindacale, nel ribadire la propria attenta vigilanza sull'evoluzione dei contenziosi tributari e legali e sulla tempestività dei provvedimenti eventualmente da adottare a tutela dei creditori sociali, invita i Soci a tenere conto, nel proprio processo decisionale, delle osservazioni contenute nella presente relazione inclusa l'assenza di disponibilità liquide necessarie a garantire la prosecuzione delle attività correnti della liquidazione, non formulando obiezioni, per quanto di propria competenza, in merito alle proposte di deliberazione presentate dal Liquidatore.

Bologna, 8 maggio 2020

Il Presidente del Collegio Sindacale



Dottorssa Marma Marino



Revisione e organizzazione contabile

**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE
ai sensi dell'Art.14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

All'Assemblea degli Azionisti di ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Dichiarazione di impossibilità di espressione del giudizio

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019 di ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE. A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*", non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Come esposto nella Nota integrativa che accompagna il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019, in esercizi scorsi sono pervenuti alla Società da parte dell'Agenzia delle Entrate Avvisi di accertamento riguardanti l'utilizzo del "cuneo fiscale" nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRAP:

- per gli esercizi compresi tra il 2007 ed il 2010, l'esito dei cui relativi ricorsi ha visto, rispettivamente nel corso dell'esercizio 2014 per il Primo Grado di giudizio, e nel corso del 2015 per il Secondo Grado di giudizio, la Società soccombere. Attualmente il giudizio è pendente in Cassazione;
- per l'esercizio 2011, in relazione al quale nel corso del 2015 è stato ricevuto dalla Società un ulteriore Avviso di accertamento. Anche contro tale Avviso di accertamento sono stati proposti i relativi ricorsi, rigettati in Primo Grado ed in Secondo Grado rispettivamente nel corso del 2016 e del 2019. Per quanto riguarda l'eventuale ricorso ad un giudizio di grado superiore, il Liquidatore evidenzia che "non è improbabile che ciò non risulterà possibile per carenza di risorse finanziarie della liquidazione";
- per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, in relazione ai quali nel corso del 2016 sono stati ricevuti analoghi Avvisi di accertamento contro i quali è stato proposto ricorso che ha visto la Società soccombente in Primo Grado con sentenza depositata nel corso dell'esercizio 2019. Per quanto riguarda l'eventuale ricorso ad un giudizio di grado superiore, il Liquidatore evidenzia che "non è improbabile che ciò non risulterà possibile per carenza di risorse finanziarie della liquidazione".

Gli Amministratori, dopo aver acquisito autorevoli pareri che supportavano la loro interpretazione del contenuto dell'atto di scissione, effettuata nel 2012 da ATC S.p.A. a favore di TPER S.p.A., con particolare riferimento al fatto che "*la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente il ramo d'azienda di rispettiva competenza*", avevano ritenuto di iscrivere, già nel loro Rendiconto della gestione riferito al periodo dal 1 gennaio al 1 luglio 2014, da un lato il debito nei confronti dell'Erario e, contestualmente dall'altro, un corrispondente credito nei confronti di TPER S.p.A. da esigersi nel caso di soccombenza definitiva. Il Liquidatore ha

TREVOR S.r.l.

TRENTO (Sede Legale) - VIA BRENNERO, 139 - 38121 TRENTO - TEL. 0461/828492 - FAX 0461/829808 - e-mail: trevor.tn@trevor.it

ROMA - VIA RONCIGLIONE, 3 - 00191 ROMA - TEL. 06/3290936 - FAX 06/36382032 - e-mail: trevor.rm@trevor.it

MILANO - VIA LAZZARETTO, 19 - 20124 MILANO - TEL. 02/67078859 - FAX. 02/66719295 - e-mail: trevor.mi@trevor.it

C.F. - P.I. e REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO N. 01128200225

CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO

Soggetta a vigilanza CONSOB - Associata ASSIREVI

mantenuto nei bilanci dallo stesso successivamente redatti, e quindi anche in quello intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019, tale impostazione contabile e, nella Nota integrativa che accompagna il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferisce che *"nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non compete ad ATC S.p.A., ma a TPER e quello relativo al ramo sosta al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della Riscossione sono stati contabilizzati nei debiti/crediti"*.

Coerentemente con quanto sopra esposto, il Liquidatore ha richiesto un primo indennizzo a TPER S.p.A. e, relativamente a specifica altra posizione sopra richiamata, al Comune di Bologna. Entrambi hanno espresso proprie diverse interpretazioni circa le reciproche obbligazioni. Il Liquidatore ha, quindi, promosso opportuna azione legale per il recupero del credito ed ottenuto, nel corso del 2019 dal Tribunale di Bologna, la condanna al pagamento da parte di TPER S.p.A. alla quale, tuttavia, quest'ultima si è opposta provvedendo ad impugnare la relativa Sentenza. Fino ad ora il Giudice non si è ulteriormente espresso su tale ultimo aspetto. Ne consegue che la recuperabilità dei suddetti crediti appare ad oggi incerta, sia sotto il profilo della certezza giuridica, in quanto in attesa di ulteriori pronunciamenti, sia sotto il profilo della effettiva capacità di ottenere il loro incasso una volta definito favorevolmente il contenzioso.

In conclusione, le incertezze sugli esiti finali dei contenziosi di natura fiscale, al momento tutti sfavorevoli nei vari gradi di giudizio, quelle connesse alla capacità del Liquidatore di poter sostenere gli oneri per adire a superiori gradi di giudizio e quelle circa la recuperabilità dei crediti verso TPER S.p.A. e verso il Comune di Bologna, appaiono così significative e molteplici, investendo in modo pervasivo l'intero bilancio intermedio di liquidazione di ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE al 31 dicembre 2019, da condurci ad esprimere il nostro giudizio così come riportato nel precedente paragrafo intitolato "Dichiarazione di impossibilità di espressione del giudizio".

Responsabilità del liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione

Il liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

E' nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione *"Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di espressione del giudizio"* nella presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui cui basare il nostro giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione

Trento, 7 maggio 2020

TREVOR S.r.l.



Paolo Foss
Revisore Legale

ATCSPA INLIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 00610880379

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 361761

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00610880379

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2019 EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

(documento del 24 aprile 2020)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale

*intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".*

In relazione alle richiamate disposizioni normative, lo scrivente liquidatore evidenzia che la società ATC Spa è in stato di liquidazione e pertanto vengono meno gli strumenti cardine relativi alla valutazione del rischio di crisi aziendale quali:

- Valutazione della continuità aziendale;
- Valutazione dello stato di crisi;

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato nella nota integrativa al Bilancio 2019 a proposito dei Contenziosi in essere. Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper, quale Società beneficiaria dell'atto di scissione del ramo trasporti del 2012 non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali. Mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e dal Comune di Bologna.

1. LA SOCIETÀ.

Durante l'esercizio 2012 è stato scisso il ramo trasporti a favore della beneficiaria TPER S.p.A, in data 5 maggio 2014, con atto notarile, è stata trasferita sempre a TPER S.p.A., a seguito di procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi della sosta del Comune di Bologna, l'intera azienda residua

facente capo ad ATC S.p.A. In seguito a tale cessione, gli elementi dell'attivo e del passivo rimasti nel patrimonio della Società erano riferibili unicamente a crediti, disponibilità liquide, debiti e fondi.

Il giorno successivo al predetto trasferimento aziendale, il Comune di Bologna, azionista di riferimento della Società, ha inoltrato al Consiglio di Amministrazione una richiesta di convocazione di assemblea straordinaria dei soci ai fini della messa in liquidazione di ATC S.p.A. e della conseguente nomina del liquidatore. Con Assemblea tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore, nella persona del Dott. Paolo Diegoli. Tale nomina è stata pubblicata nel registro delle imprese di Bologna in data 02/07/2014. A tutt'oggi prosegue l'attività di liquidazione.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

ATC Spa in liquidazione Capitale sociale euro 120.000,00 è partecipata al 59,65% dal Comune di Bologna per euro 71.580,00, al 37,15% da Città metropolitana di Bologna per euro 44.575,00, al 1,29% dal Comune di Ferrara per euro 1.552,00 e al 1,91% dalla Provincia di Ferrara per euro 2.293,00.

Rapporti tra la Società e i Soci

Non rilevanti in virtù dello stato di liquidazione.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, nominato con delibera assembleare in data 30 giugno 2014 nella persona del Dott. Paolo Diegoli.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 24 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

| SIG. | CARICA | Nominato /designato da | DECORRENZ A INCARICO | Compenso spettante | note |
|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| MARINA MARINO | Presidente | PROVINCIA DI FERRARA | 28/07/2018 | Euro 7.5000 | |
| STEFANO GIANOTTI | Sindaco Effettivo | ASSEMBLEA DEI SOCI | 28/07/2018 | Euro 5.000 | |
| LUCIO FURLANI | Sindaco Effettivo | ASSEMBLEA DEI SOCI | 28/07/2018 | Euro 5.000 | |

Revisione Legale

L'attività di Revisione Contabile è stata attribuita a Trevor Srl e scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.

5. IL PERSONALE.

Non risulta personale occupato in essere alla data del 31/12/2019.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

Non rilevante in virtù dello stato di liquidazione.

7. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Relativamente agli incarichi esterni, il liquidatore si avvale della procedura stabilita dal regolamento sull'assunzione di incarichi adottato dalla società ATC spa prima ancora di entrare in liquidazione.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (L.N. 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013)

Presso la società non è più attivo un sito internet.

Per tale motivo, le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della **trasparenza** dell'azione societaria vengono pubblicate nel sito del Comune di Bologna.

Si precisa che, in mancanza di una struttura organizzativa, il Responsabile della Trasparenza viene individuato nel liquidatore, dott. Paolo Diegoli

Con riferimento alle **misure di prevenzione della corruzione**, in assenza di una struttura organizzativa, e considerata l'inattività della società, non si è ritenuto opportuno nominare un Responsabile Anticorruzione, poichè il soggetto controllante andrebbe a coincidere con quello controllato, vanificando gli obiettivi di prevenzione che tale figura riveste.

Paolo Diegoli, Liquidatore

